

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1517 del 14/03/2024
Oggetto	R.R. N.41/2001 ART. 27 E 31 - DIONI FELICIANO E ATTILIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. - RINNOVO CON APPROVAZIONE DI VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME ANNUO DEL PRELIEVO)DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI BUSSETO (PR), LOC. VILLA ELVIRA. PROC PR01A0071. SINADOC 15394/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1580 del 14/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici MARZO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.G.R. 1060 del 26/06/2023 "Prime disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/2022";

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- con Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, successivamente rinnovato con D.D.G. 126/2021 e D.D.G. 124/2023;

PRESO ATTO:

- della domanda (assunta al protocollo Regionale con il n. 1076101 in data 21.12.2006) con cui la ditta Dioni Feliciano e Attilio Societa' Agricola S.S., c.f. e P. I.V.A. 01207560333, ha richiesto, ai sensi dell art. 27, R.R. 41/2001, il rinnovo della concessione per la derivazione da acque pubbliche, in precedenza rilasciata con atto n° 15444 del 25.10.2005 del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma di Parma, codice pratica PR01A0071;
- della domanda (assunta al protocollo ARPAE con il n. 181513 in data 25.10.2023) con cui l'azienda Dioni Feliciano e Attilio Societa' Agricola S.S. ha richiesto, ai sensi dell art. 31, R.R. 41/2001, la variante sostanziale per aumento del volume annuo del prelievo da 36.000 a 49.400 mc/anno della concessione di cui sopra;

DATO ATTO che ai sensi dell art 27 comma 8) del R.R. 41/200, l'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

PRESO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 325

del 22.11.2023 senza che nei termini di legge siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino (oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001;
- che la medesima Autorità ha approvato la c.d. *“Direttiva Derivazioni”* (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. *“Metodo ERA”*, definiti dalla medesima Direttiva;
- che con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del metodo del suddetto *“Metodo ERA”* della *“Direttiva Derivazioni”*;
- che in base alla valutazione ex ante condotta col *“Metodo ERA”*, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di *“Repulsione”*, definiti dalla medesima Direttiva;

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, di impartire le seguenti prescrizioni:

- il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio all'anno (nel periodo primaverile) finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri del *“trend piezometrico”*;
- gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti devono essere trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in

allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione - a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati - di valutazione dell'influenza della derivazione sull'andamento dei parametri relativi al trend piezometrico dell'acquifero oggetto di captazione, con la quale venga attestata o meno la sostanziale invarianza dello stato quantitativo del corpo idrico medesimo;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti senza prescrizioni:

- Provincia di Parma, pervenuto in data 23.11.2023 e acquisito al prot. n. 199593;
- Consorzio Bonifica Parmense, pervenuto in data 07.11.2023 e acquisito al prot. n. 188549;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2024;
- ha versato la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale (€ 51,65 il 31.12.2005 e € 198,35 il 31.01.2024);

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali",

consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo e della variante sostanziale della concessione codice pratica PR01A0071;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Dioni Feliciano e Attilio Societa' Agricola S.S., C.F. e P. I.V.A. 01207560333, ai sensi degli artt. 27 e 31, R.R. 41/2001, il rinnovo con variante sostanziale, per aumento del volume annuo di prelievo, della concessione, in precedenza rilasciata con atto regionale n° 15444 del 25.10.2005, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola, codice pratica PR01A007, avente le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 29,5;
- ubicazione del prelievo: Comune di Busseto (PR), località Villa Elvira, su terreno di proprietà di altri soggetti - a ciò consenzienti, come da formale assenso (documento agli atti), censito al fg. n. 68, mapp. n. 5; coordinate UTM RER: X = 579.115; Y = 976.846;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a l/s 25;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 49.400;
- Corpo idrico interessato: Codice 0330ER-DQ2-CCS , Nome Conoide Arda - confinato superiore (limite acquifero A2 mt 71,80 da p.c.);

2. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 02.02.2024;
3. **di stabilire che** la concessione è rinnovata fino al 31.12.2033 e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi (monitoraggi annuali e relazione finale) posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7;
4. **di dare atto che** quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2024 è stato pagato;
5. **di dare atto che** la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro complessivi, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto che** il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto che:**
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
9. di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144,

R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

Il Dirigente Responsabile del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Dioni Feliciano e Attilio Societa' Agricola S.S., c.f. e P. I.V.A. 01207560333 (codice pratica PR01A0071).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 29,5, con tubazione di rivestimento in acciaio del diametro interno di mm 273, equipaggiato con pompa ad asse verticale della potenza di kw 40, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 25,60 e m 29,00 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Busseto (PR), località Villa Elvira, su terreno di proprietà di altri soggetti - a ciò consenzienti, come da formale assenso (documento agli atti), censito al fg. n. 68, mapp. n. 5; coordinate UTM RER: X = 579.115; Y = 976.846;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Busseto (PR), foglio n. 68, mappali n.ri 1-2-3 della superficie complessiva di circa 17,50 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 25 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 49.400.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0330ER-DQ2-CCS; nome: Conoide Arda - confinato superiore - acquifero confinato superiore (limite acquifero A2 mt 71,80 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2024** ammonta a **euro 234,47**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2033 e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi (monitoraggi annuali e relazione finale) posti in capo al concessionario e di cui all' art. 7.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni

legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente

all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Prescrizioni impartite a seguito della classificazione dello stato della falda captata, tramite applicazione del “Metodo ERA” in “Repulsione”:**

- il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio con periodicità annuale (nel periodo primaverile) finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri del “trend piezometrico”;
- gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti devono essere trasmessi all’Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all’eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione - a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all’Albo o all’Ordine e in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati - di valutazione dell’influenza della derivazione sull’andamento dei parametri relativi alla soggiacenza della falda e al trend piezometrico dell’acquifero oggetto di captazione, con la quale venga attestata o meno la sostanziale invarianza dello stato quantitativo del corpo idrico medesimo;

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L’Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l’Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell’atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d’acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

La legale rappresentante della ditta Dioni Feliciano e Attilio Societa' Agricola S.S., c.f. e P. I.V.A. 01207560333, presa visione del presente disciplinare di concessione, in data 02.02.2024, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firmato per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.